


| | | | | |
|---|--|------|---|------------|
|  | Comune di BAISO | G.C. | 3 | 11/01/2021 |
| | OGGETTO: DISCIPLINA TRANSITORIA NELLE MORE DELL'ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE | | | |

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno 2021, addì 11 del mese di gennaio, alle ore 20,30, si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza secondo le modalità di cui all'art. 73 del D.L. 18/2020 al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19;

All'appello risultano:

| | | presenti |
|---------------------|--------------|----------|
| CORTI FABRIZIO | Sindaco | SI |
| SPEZZANI FABIO | Vice Sindaco | SI |
| MERLI TIZIANO | Assessore | AG |
| PICCININI VANESSA | Assessore | SI |
| FERRETTI GIUSEPPINA | Assessore | SI |

Partecipa il Segretario Generale , Avv. Stefano Cappilli.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Fabrizio Corti.

OGGETTO: DISCIPLINA TRANSITORIA NELLE MORE DELL'ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

Richiamati l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 160, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha

disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

Dato atto che, in tema di occupazione di spazi ed aree pubbliche, il DL 28/10/2020, n. 137 come convertito dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020 (cd. Decreto Ristori), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, ha introdotto le seguenti disposizioni:

- “le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- “i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del l'anno 2021”;

Considerato che:

- in attuazione degli obblighi imposti dalla L.160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare nei termini di legge il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati, in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla citata L. 160/2019;
- le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella legge di bilancio 2021, né nel decreto-legge “mille proroghe”;
- l'applicazione di questi nuovi canoni richiede l'introduzione di una disciplina regolamentare per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione, operazione estremamente complessa, stante la varietà dei presupposti impositivi e la necessità di coinvolgere diversi Servizi all'interno dell'Amministrazione comunale, quali il Servizio Tecnico Progettuale ed il Servizio Commercio;

Rilevato che, con deliberazione consiliare n. 46 del 21/12/2020 si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati e pertanto è necessario disciplinare, con successivi provvedimenti, da adottare nei termini di legge, la regolamentazione e le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto

dall'art. 1, commi da 816 a 836 della L. 160/2019, con decorrenza dal 1/01/2021, in sostituzione di COSAP, Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle Pubbliche affissioni ed altri canoni patrimoniali, e successivamente variare il Bilancio 2021/2023;

Rilevato quindi che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è pertanto necessario provvedere all'istituzione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'approvazione dei relativi regolamenti e delle relative tariffe per l'anno 2021 entro il termine stabilito dalla legge, ai sensi dell'articolo 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Richiamato l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;

Ritenuto di dover garantire, nelle more dell'approvazione (nei termini previsti dalla legge) dei regolamenti di disciplina dei canoni previsti dall'art. 1, comma 821 e comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, e delle relative tariffe:

- il rilascio degli atti di concessione costituenti titolo per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
- il rilascio delle autorizzazioni relative all'installazione dei mezzi pubblicitari sul territorio comunale;

Preso atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art.49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del Servizio tributi, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché in ordine alla regolarità contabile dal responsabile del servizio ragioneria, in quanto l'atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

DELIBERA

- 1. Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. Di prendere atto** di quanto stabilito dal DL 28/10/2020, n. 137 come convertito dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020 (cd. Decreto Ristori), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24

dicembre 2020, il quale, in tema di occupazione di spazi ed aree pubbliche, ha introdotto le seguenti disposizioni:

- “le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- “i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del l'anno 2021”;

3. Di stabilire che:

- a) Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di disciplina dei canoni previsti dall'art. 1, comma 821 e comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, e delle relative tariffe, che sarà effettuata entro il termine previsto dalla legge, si applicano, in quanto compatibili:
 - la procedura per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160 contenute nel regolamento di disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 102 del 19/12/1998 e s.m.i., a cui si fa espresso rinvio;
 - la procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera b) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160 contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità/del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 15/03/2017, a cui si fa espresso rinvio;
- b) L'eventuale importo dovuto sulla base delle tariffe dei canoni che verranno approvate per l'anno 2021 dovrà essere versato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dalla richiesta effettuata dall'Ente o dal relativo concessionario o nel diverso termine previsto dal Regolamento all'approvazione delle tariffe.

- c) I versamenti che verranno erroneamente effettuati dai contribuenti/concessionari sulla base dei prelievi abrogati verranno imputati ai nuovi canoni sopra citati o, se eccedenti, rimborsati secondo la normativa regolamentare vigente;
- d) **Di trasmettere** la presente deliberazione al concessionario del servizio di gestione , accertamento e riscossione anche coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto di pubblica affissione.

Infine, la Giunta comunale, stante la necessità e l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa, con votazione separata

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Sindaco
Fabrizio Corti

Il Segretario Generale
Avv. Stefano Cappilli